



TRIBUNALE DI FOGGIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice,

preso atto dell'avvenuta comunicazione del provvedimento che ha disposto la trattazione del presente procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

preso atto delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza;

letti gli atti e viste le richieste prospettate;

ritenuto di qualificare la domanda proposta da *Parte_1* come ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, avendo parte ricorrente esplicitato la volontà di *"tentare la composizione stragiudiziale della lite, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c."*;

ritenuto di rigettare la eccezione di improponibilità sollevata da *Parte_2* per asserita violazione della clausola contrattuale di cui all'art. 1.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione ("Controversie - Valutazione Collegiale ed Arbitrato Irrituale"): invero, la clausola in questione, nelle ipotesi di divergenza sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, prevede che si potrà procedere o mediante valutazione collegiale effettuata da due medici o mediante arbitrato di un Collegio Medico, solo *"su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria"*, prevedendo, quindi, il previo esperimento della procedura stragiudiziale indicata solo qualora vi sia il consenso di entrambe le parti, il quale, nel caso di specie, manca;

ritenuto di rigettare la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da *[...]*

Parte_2 secondo cui la finalità conciliativa sarebbe palesemente frustrata dalla posizione assunta dalla Compagnia, la quale contesta la sussistenza stessa del diritto all'indennizzo, avendo accertato, tramite il proprio fiduciario, il mancato superamento della franchigia contrattuale: invero, da un lato, trattasi, come le ulteriori eccezioni relative alla inoperatività della garanzia assicurativa, di eccezione avente ad oggetto questioni di merito che potranno/dovranno essere fatte valere nell'eventuale e successivo giudizio di merito; inoltre, dall'altro lato, non è sufficiente a precludere l'ammissibilità della procedura de qua la contestazione dell'esistenza del diritto di parte ricorrente e, quindi, dell'an della pretesa di quest'ultima, dovendo la formula dell'art. 696 bis c.p.c. – secondo cui la consulenza è

ammessa “*ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito*” – essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile ove l’assegnazione dell’incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull’an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità (cfr.: Trib. Roma, del 17/02/2020 e del 26/03/2015; Trib. Palermo, del 14/08/2019; Trib. Brindisi, del 07/04/2017); detta conclusione, d’altra parte, discende anche dalla considerazione che il Giudice della consulenza tecnica preventiva risulta investito del giudizio sul merito della vicenda se non in via sommaria e volta a valutare il profilarsi, già allo stato e con certezza, dell’inutilità della consulenza tecnica preventiva, così che ogni questione relativa alla sussistenza del diritto - diversa dagli aspetti tecnici e fattuali - non può che essere rimandata alla competente sede dell’eventuale giudizio di merito; a conferma di quanto detto, occorre evidenziare come la finalità primaria della consulenza tecnica preventiva conciliativa è quella di favorire la composizione della lite prima dell’introduzione del procedimento giudiziario (e, quindi, la c.d. finalità deflattiva del contenzioso), la quale sarebbe fortemente svilita qualora l’istituto potesse essere utilizzato esclusivamente nei casi in cui le parti già concordano sulla esistenza del diritto della parte ricorrente;

ritenuto, quindi, che il ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c. chiesto da **Parte_1** è ammissibile, in quanto volto a conseguire una CTU finalizzata ad accertare natura, causa ed entità delle lesioni dallo stesso subite in occasione dell’evento di danno descritto, con la conseguenza che dal complesso dell’atto è possibile evincere in misura sufficientemente chiara sia il petitum che la causa petendi della futura ed eventuale azione di merito;

rilevato che, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., l’espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui all’art. 696, co. 1, c.p.c. - e, quindi, anche in difetto del presupposto dell’urgenza - al fine dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito;

rilevato che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. il parere medico-legale redatto dal Dott. **Persona_1**), è da ritenere sussistente il fumus boni iuris al risarcimento dei danni lamentati, tenuto conto in particolare della documentazione medica prodotta;

ritenuto, quindi, procedersi a consulenza tecnica preventiva e nominare un CTU affinché, “*visitando il periziando, letti gli atti di causa, acquisiti i documenti e compiuti gli accertamenti diagnostici necessari, dica:*

- 1. quali siano state le conseguenze lesive del sinistro e se sussista nesso di compatibilità tra le stesse e le modalità del sinistro descritte nell'atto introduttivo;*
- 2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;*
- 3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima: in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi;*
- 4. se le spese che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza del fatto siano state necessarie, utili o superflue, specificandone l'ammontare;*
- 5. eseguiti detti accertamenti nel contraddittorio delle parti, tenti la conciliazione, redigendo processo verbale”;*

letti gli artt. 191 e 193 c.p.c.;

P.Q.M.

ammette la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.;

nomina, quale CTU, la Dott.ssa Persona_2 ;

assegna al CTU **termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento**

per il deposito, nel fascicolo telematico, di una dichiarazione, sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante o la rinuncia all'incarico o il giuramento previsto dal primo comma dell'art. 193 c.p.c. e l'indicazione di data e luogo di inizio delle operazioni peritali;

autorizza le parti, qualora non vi abbiano già provveduto, a nominare propri consulenti tecnici fino all'inizio delle operazioni peritali;

assegna al CTU un acconto sulle spese di € 200,00, a carico di parte ricorrente;

dispone che il CTU trasmetta alle parti una bozza della relazione entro il termine di 90 giorni dall'inizio delle operazioni peritali e fissa alle parti termine di 30 giorni da detta comunicazione per trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla relazione; dispone, infine, che il CTU depositi nel fascicolo telematico la propria relazione, contenente anche le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, nei successivi 15 giorni; di tali osservazioni, il CTU dovrà tenere conto in un'appendice allegata alla relazione, nella quale svilupperà sintetiche valutazioni sulle osservazioni delle parti, indicando e chiarendo analiticamente le ragioni del proprio eventuale dissenso;

raccomanda al CTU di: a). suddividere la relazione in paragrafi numerati e titolati con specifica indicazione – nel titolo – dell'argomento trattato in ciascuno di essi; b). corredare la relazione mediante indice contenente il riferimento alla pagina in cui ciascun paragrafo ha

inizio; c). riassumere tutte le risultanze alle quali il CTU ritenga di essere pervenuto in un paragrafo finale denominato “Conclusioni”;

onera il CTU nominato di notificare il Tribunale nel caso di mancata accettazione dell’incarico.

Si comunichi alle parti e al nominato CTU.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, 12/06/2026.

Il Giudice
Dott. Mirko Russo